

**Orientamenti in materia di
contabilizzazione e valutazione delle
attività e delle passività diverse dalle
riserve tecniche**

1. Introduzione

- 1.1. I presenti orientamenti sono redatti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito il "regolamento EIOPA")¹.
- 1.2. I presenti orientamenti vertono sull'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito la "direttiva solvibilità II")² e sugli articoli 7-16 del regolamento delegato (UE) n. 2015/35³.
- 1.3. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di vigilanza di cui alla direttiva solvibilità II.
- 1.4. I presenti orientamenti mirano ad agevolare la convergenza della prassi professionale in tutti gli Stati membri e ad assistere le imprese nella contabilizzazione e valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche.
- 1.5. La direttiva solvibilità II e il regolamento delegato (UE) n. 2015/35 prescrivono in genere che le imprese contabilizzino le attività e le passività diverse dalle riserve tecniche in conformità con i principi internazionali *International Financial Reporting Standard* (di seguito "IFRS") adottati dalla Commissione europea in virtù del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, fatta salva l'incompatibilità con l'articolo 75 della direttiva solvibilità II.
- 1.6. Il regolamento delegato (UE) n. 2015/35 definisce chiaramente i casi in cui i metodi di valutazione non sono coerenti con l'approccio di valutazione previsto all'articolo 75 della direttiva solvibilità II e per i quali si applicano, di conseguenza, altri principi di valutazione o aggiustamenti diversi dagli IFRS.
- 1.7. L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 2015/35 stabilisce i criteri che devono essere soddisfatti se un'impresa intende contabilizzare e valutare un'attività o una passività sulla base del metodo di valutazione che utilizza per redigere i propri bilanci consolidati. L'EIOPA non ha valutato di proposito i principi contabili locali utilizzati nei bilanci annuali o consolidati che sarebbero compatibili con l'articolo 75 della direttiva solvibilità II. L'EIOPA ha tuttavia fornito informazioni sui principi stabiliti nelle direttive in materia di contabilità.

¹ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

² Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

³ Regolamento delegato n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.12.2009, pag. 1)

⁴ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1)

- 1.8. I presenti orientamenti si riferiscono al regolamento delegato (UE) n. 2015/35 e specificano i principi di contabilizzazione e misurazione ai fini della valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche. Laddove nei presenti orientamenti è utilizzato il termine "valutazione", questo è da intendersi come la valutazione definita nell'articolo 75 della direttiva solvibilità II.
- 1.9. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini assumono il significato definito negli atti giuridici citati nell'introduzione.
- 1.10. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.

Orientamento 1 - Carattere sostanziale

- 1.11. Nel valutare le attività e le passività, le imprese dovrebbero prendere in considerazione il carattere sostanziale di cui al considerando (1) del regolamento delegato (UE) n. 2015/35. Quanto alla valutazione del carattere sostanziale, dovrebbe essere noto che le misurazioni trimestrali possono basarsi maggiormente su stime e metodi di stima rispetto alle misurazioni dei dati finanziari annuali.

Orientamento 2 - Coerenza applicativa dei metodi di valutazione

- 1.12. Le imprese dovrebbero applicare con coerenza le tecniche di valutazione. Le imprese dovrebbero anche prendere in considerazione se, a causa di mutate circostanze, comprese quelle elencate di seguito, sia necessario modificare le tecniche di valutazione e la loro applicazione sulla base del fatto che tale modifica darebbe luogo a una misura più appropriata a norma dell'articolo 75 della direttiva solvibilità II.

Le mutate circostanze possono comprendere le seguenti:

- a) nuovi sviluppi del mercato che ne mutano le condizioni;
- b) disponibilità di nuove informazioni;
- c) sopraggiunta indisponibilità di informazioni utilizzate in precedenza;
- d) miglioramento delle tecniche di valutazione.

Orientamento 3 - Immobili e altri beni immobiliari a fini di investimento: metodi alternativi di valutazione

- 1.13. Ai fini dell'articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 2015/35, nel valutare gli immobili a fini di investimento, le imprese dovrebbero selezionare il metodo a norma dell'articolo 10, paragrafo 7 del medesimo regolamento che fornisca la stima più rappresentativa dell'importo al quale le attività potrebbero essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, del suddetto regolamento, tali metodi dovrebbero essere basati su quanto segue:

- a) prezzi correnti in un mercato attivo per immobili di diversa natura, condizione o localizzazione (o soggetti ad affitti o altri contratti differenti), rettificati per riflettere tali differenze;
- b) prezzi recenti di immobili simili in mercati meno attivi, rettificati per riflettere qualsiasi cambiamento nelle condizioni economiche che si è verificato dalla data delle operazioni effettuate a quei prezzi;
- c) proiezioni dei flussi finanziari attualizzati basate su stime attendibili di flussi finanziari futuri, supportate dalle condizioni di qualsiasi affitto e di altri contratti esistenti e (ove possibile) da conoscenze di fatti esterni quali canoni di locazione applicati correntemente nel mercato a immobili simili aventi medesima localizzazione e condizione, nonché usando tassi di attualizzazione che riflettono valutazioni correnti del mercato in merito all'incertezza dell'importo e della tempistica dei flussi finanziari.

1.14. In alcuni casi, i vari input di cui sopra possono suggerire valutazioni diverse di un immobile. Un'impresa dovrebbe prendere in considerazione le ragioni di tali differenze al fine di determinare la stima di valutazione più rappresentativa nell'intervallo di stime.

1.15. Nel determinare la valutazione dell'immobile, le imprese dovrebbero tener conto della capacità di un operatore di mercato di generare benefici economici impiegando l'immobile nel suo massimo e migliore utilizzo o vendendolo a un altro operatore di mercato che lo impiegherebbe nel suo massimo e miglior utilizzo.

Orientamento 4 - Immobili a fini di investimento e altri immobili: prove a sostegno della valutazione

1.16. Se la valutazione del bilancio si basa su una valutazione formale o su altre informazioni prima della data di riferimento del bilancio, le imprese dovrebbero essere in grado di dimostrare alla rispettive autorità di vigilanza che sono stati operati tutti gli aggiustamenti necessari per riflettere le variazioni di valore tra la data della valutazione formale o di altre informazioni e la data di riferimento del bilancio.

Orientamento 5 - Passività finanziarie e merito di credito proprio

1.17. Nel valutare le passività finanziarie, le imprese dovrebbero utilizzare tecniche per determinare un valore al quale le passività potrebbero essere trasferite o regolate tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato, esclusi eventuali aggiustamenti per tener conto delle variazioni del merito di credito proprio dell'impresa dopo la rilevazione iniziale. Tali tecniche possono basarsi su:

- a) un approccio dal basso verso l'alto o
- b) un approccio dall'alto verso il basso.

1.18. In un approccio dal basso verso l'alto, le imprese dovrebbero determinare il merito di credito proprio al momento della rilevazione della passività finanziaria

specifica. La parte del differenziale della curva di attualizzazione che si riferisce al merito di credito proprio dovrebbe essere mantenuta costante dopo la rilevazione iniziale. Nelle valutazioni successive il valore viene calcolato determinando le variazioni del valore derivante dai mutamenti delle condizioni di mercato che incidono sul valore della passività finanziaria, fatta eccezione dei mutamenti delle condizioni di mercato che incidono sul rischio di credito proprio.

- 1.19. Nel valutare i mutamenti delle condizioni di mercato che danno origine al rischio di mercato, le imprese dovrebbero valutare almeno le variazioni della relativa curva dei tassi di interesse privi di rischio, del prezzo di una merce, del tasso di cambio di una valuta estera o di un indice di prezzi o di tassi.
- 1.20. In un approccio dall'alto verso il basso, le imprese dovrebbero stabilire l'importo della variazione nella valutazione di una passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito proprio dell'impresa ed escluderlo dalla valutazione.

Orientamento 6 – Partecipazioni in imprese partecipate: metodo del patrimonio netto IFRS

- 1.21. Nel valutare le attività e passività utilizzando il metodo del patrimonio netto come prescritto negli IFRS, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 2015/35, e se le imprese partecipate utilizzano un quadro contabile diverso dagli IFRS, le imprese dovrebbero operare aggiustamenti laddove necessario per contabilizzare e valutare le attività e passività dell'impresa in conformità agli IFRS.
- 1.22. Nell'applicare l'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 2015/35, un'impresa dovrebbe essere in grado di fornire una giustificazione alla propria autorità di vigilanza sul motivo per cui non ha calcolato l'eccedenza di attività rispetto alle passività delle imprese partecipate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

Orientamento 7 – Partecipazioni in imprese partecipate: metodi alternativi di valutazione

- 1.23. Quando valutano le partecipazioni in imprese partecipate con metodi alternativi di valutazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 2015/35, le imprese dovrebbero essere in grado di spiegare alle rispettive autorità di vigilanza il motivo per cui non è possibile rivalutare le attività e passività dell'impresa partecipata utilizzando il metodo di valutazione per difetto o il metodo del patrimonio netto aggiustato.

Orientamento 8 - Passività potenziali: passività potenziali derivanti da accordi sugli elementi dei fondi propri accessori

- 1.24. Stipulando un accordo che rappresenta un elemento dei fondi propri accessori per la controparte, le imprese dovrebbero valutare attentamente se contabilizzare la corrispondente passività potenziale come passività in conformità con l'articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 2015/35.

1.25. Le imprese dovrebbero essere in grado di fornire una giustificazione all'autorità di vigilanza qualora non abbiano contabilizzato una passività potenziale alla stipula di un accordo con un'altra impresa, incluse altre imprese appartenenti al gruppo, e qualora tale accordo abbia ricevuto l'approvazione come elemento dei fondi propri accessori.

Orientamento 9 - Imposte differite - contabilizzazione e valutazione

Attualizzazione delle imposte differite

1.26. Le imprese non dovrebbero attualizzare le attività e le passività fiscali differite.

Compensazione delle attività e passività fiscali differite sul bilancio ai sensi della direttiva solvibilità II

1.27. Un'impresa dovrebbe compensare le attività fiscali differite e le passività fiscali differite solo se in possesso del diritto legalmente esecutivo di compensare le attività fiscali correnti e le passività fiscali correnti, e se le attività fiscali differite e le passività fiscali differite riguardano le imposte applicate dalla medesima autorità fiscale alla medesima impresa imponibile.

Contabilizzazione e valutazione di un'attività fiscale differita netta

1.28. Laddove sussistono differenze temporanee imponibili insufficienti, che dovrebbero annullarsi nello stesso periodo dell'annullamento previsto per le differenze temporanee deducibili, l'impresa dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di proventi imponibili nello stesso periodo dell'annullamento delle differenze temporanee deducibili o nei periodi nei quali una perdita fiscale derivante dall'attività fiscale differita può essere riportata a esercizi precedenti o futuri.

1.29. Quando si effettuano proiezioni di proventi imponibili e si valuta la probabilità della generazione di proventi imponibili sufficienti in futuro, un'impresa dovrebbe:

- a) prendere in considerazione l'eventualità che anche un solido passato in termini di redditi potrebbe non fornire dati oggettivi sufficienti indicativi della redditività futura;
- b) prendere in considerazione il fatto che il grado di incertezza in materia di proventi imponibili futuri derivanti da un maggior numero di nuove operazioni previste man mano che l'orizzonte di proiezione si allunga, in particolare quando tali proventi attesi dovrebbero essere generati nei periodi al di fuori del normale ciclo di pianificazione dell'impresa;
- c) tenere in conto che alcune norme fiscali possono ritardare o limitare il recupero di perdite fiscali e crediti d'imposta non utilizzati;
- d) evitare la doppia contabilizzazione: i proventi imponibili derivanti dall'annullamento delle differenze temporanee imponibili dovrebbero essere esclusi dalla stima dei proventi imponibili futuri in cui sono stati utilizzati a sostegno della contabilizzazione di attività fiscali differite;

- e) garantire che, quando si effettuano proiezioni di proventi imponibili, tali proiezioni siano credibili e sostanzialmente in linea con le ipotesi formulate per altre proiezioni di flussi finanziari. In particolare, le ipotesi sottese alle proiezioni dovrebbero essere coerenti con quelle alla base delle valutazioni delle riserve tecniche e delle attività nel bilancio ai sensi della direttiva solvibilità II.

Orientamento 10 - Imposte differite - documentazione

1.30. Su richiesta, le imprese dovrebbero essere in grado di fornire alle autorità di vigilanza, sulla base dei registri delle imprese, almeno le informazioni riguardanti:

- a) le fonti delle differenze temporanee che possono portare alla contabilizzazione delle imposte differite;
- b) la contabilizzazione e la valutazione dei principi applicati alle imposte differite;
- c) ogni tipo di differenza temporale e ogni tipo di perdita fiscale e di credito d'imposta non utilizzati, il calcolo dell'importo delle attività o passività fiscali differite contabilizzate, così come le ipotesi sottostanti relative a tale importo;
- d) la descrizione della contabilizzazione delle attività fiscali differite, di cui almeno:
 - l'esistenza di eventuali differenze temporanee imponibili relative alla medesima autorità fiscale, alla medesima impresa imponibile e al medesimo tipo di imposta per cui si prevede l'annullamento nello stesso periodo dell'annullamento atteso per la differenza temporanea deducibile o, se del caso, si tradurrebbero con importi imponibili a fronte dei quali le perdite fiscali e i crediti d'imposta non utilizzati possano essere utilizzati prima della loro scadenza;
 - quando sussistono differenze temporanee imponibili insufficienti relative alla medesima autorità fiscale, alla medesima impresa imponibile e al medesimo tipo di imposta, una documentazione attestante la probabilità che l'entità abbia redditi imponibili sufficienti relativi alle medesime autorità fiscali e alla medesima impresa imponibile e al medesimo tipo di imposta nello stesso periodo in cui si annullerà la differenza temporanea deducibile o nei periodi nei quali una perdita fiscale derivante dall'attività fiscale differita può essere riportata a esercizi precedenti o successivi o, a seconda dei casi, la probabilità che l'impresa abbia redditi imponibili prima che le perdite fiscali o i crediti d'imposta non utilizzati giungano a scadenza.
- e) l'importo e la data di scadenza, se del caso, delle differenze temporanee deducibili, delle perdite fiscali e dei crediti di imposta non utilizzati per i quali le attività fiscali differite sono o non sono contabilizzate.

Orientamento 11 - Trattamento delle imposte differite nel caso in cui le imprese siano escluse dalla vigilanza del gruppo

- 1.31. Le imprese dovrebbero applicare i seguenti principi per la contabilizzazione delle imposte differite nel caso in cui le imprese partecipate siano escluse dal campo di applicazione della vigilanza del gruppo ai sensi dell'articolo 214, paragrafo 2, della direttiva solvibilità II:
- a) se le partecipazioni in imprese partecipate sono escluse dal campo di applicazione della vigilanza del gruppo ai sensi dell'articolo 214, paragrafo 2, lettera a), della direttiva solvibilità II, le imposte differite relative all'impresa esclusa non dovrebbero essere contabilizzate né a livello individuale né a livello di gruppo;
 - b) se le partecipazioni in imprese partecipate sono escluse dal campo di applicazione della vigilanza del gruppo ai sensi dell'articolo 214, paragrafo 2, lettera b) o c), della direttiva solvibilità II, le imposte differite relative a tale impresa partecipata non dovrebbero essere contabilizzate a livello di gruppo.

Orientamento 12 - Applicazione di metodi di valutazione utilizzati nel bilancio annuale e nel bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 2015/35

- 1.32. Le imprese che applicano la deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 2015/35 dovrebbero prendere in considerazione gli orientamenti 1, 2, 4, 5 e 8-11, così come la tabella comparativa dell'allegato tecnico 1 a titolo di riferimento, al momento di stabilire se le valutazioni siano in linea con l'articolo 75 della direttiva solvibilità II. L'allegato tecnico forma parte integrante del presente orientamento.
- 1.33. Le imprese incluse nel consolidamento di un gruppo che redige il bilancio consolidato secondo i principi IFRS non dovrebbero applicare la deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 2015/35.

Norme sulla conformità e sulla segnalazione

- 1.34. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
- 1.35. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
- 1.36. Le autorità competenti confermano all'EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
- 1.37. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.

Disposizione finale sulle revisioni

1.38. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell'EIOPA.